



PARERE MOTIVATO
n. 175 dell'1 Ottobre 2019

Oggetto: Regione del Veneto. Rapporto Ambientale Preliminare al "Quarto Programma d'Azione per le Zone Vulnerabili ai nitrati di origine agricola del Veneto – Periodo 2020 – 2023". Direttiva 91/676/CEE.

**L'AUTORITÀ COMPETENTE PER LA VAS
D'INTESA CON L'AUTORITÀ PROCEDENTE**

RICHIAMATA la specifica disciplina di settore in materia di Valutazione Ambientale Strategica, ed in particolare:

- La LR 23 aprile 2004, n. 11 "Norme per il governo del territorio ed in materia di paesaggio", con la quale la Regione Veneto ha dato attuazione alla direttiva 2001/42/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 giugno 2001 concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente;
- il DLgs 3 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii., recante "Norme in materia ambientale" con cui sono state definite, tra le altre, le "Procedure per la valutazione ambientale strategica (VAS), per la Valutazione d'impatto ambientale (VIA) e per l'autorizzazione ambientale integrata (IPPC)";
- la DGR n. 791 del 31 marzo 2009, con cui sono state approvate le indicazioni metodologiche e le procedure di Valutazione Ambientale Strategica secondo gli schemi rappresentati negli allegati alla medesima deliberazione di cui formano parte integrante.

ATTESO altresì, che con la citata DGR n. 791/2009 la Giunta Regionale ha individuato, quale supporto tecnico-amministrativo alla Commissione VAS per la predisposizione delle relative istruttorie, la Direzione Valutazione Progetti ed Investimenti (ora Unità Organizzativa Commissioni Vas VInCA), nonché per le eventuali finalità di conservazione proprie della Valutazione di Incidenza, il Servizio Reti Ecologiche e Biodiversità della Direzione Pianificazione Territoriale e Parchi (ora Unità Organizzativa Commissioni Vas Vinca).

PRESO ATTO che la Commissione VAS si è riunita in data 1 Ottobre 2019 come da nota di convocazione in data 30 Settembre 2019 prot. N.418506;

ESAMINATA la documentazione trasmessa dalla Direzione Regionale Agroambiente, Caccia e Pesca con nota prot. n. 289065 dell'1.07.19;

DATO ATTO che l'Unità Organizzativa Commissioni VAS VInCA, ha esaminato i documenti trasmessi, elaborando una propria istruttoria datata 1 Ottobre 2019, dalla quale si evince che Oggetto della presente istanza è il Rapporto Ambientale Preliminare



del "Quarto Programma d'Azione per le Zone Vulnerabili ai nitrati di origine agricola", 2020-2023 della Regione del Veneto.

In conformità a quanto previsto dalla Direttiva, l'Al. 7 del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii. definisce vulnerabili le zone di territorio che scaricano direttamente o indirettamente composti azotati in acque già inquinate o che potrebbero esserlo in conseguenza di tali scarichi e illustra i criteri di massima per la loro individuazione che avviene sulla base di fattori ambientali che concorrono a determinare uno stato di contaminazione.

In Veneto è il "Piano di Tutela delle Acque", DCR n. 107 del 5/11/2009 e s.m.i., che individua le Zone Vulnerabili all'inquinamento da Nitrati di origine agricola. Tali aree sono state oggetto di successiva riconferma con DGR n. 243 del 26.02.2013. Complessivamente, queste zone interessano un ambito territoriale indifferenziato in termini di utilizzi, pari a circa 800.000 ettari, dei quali oltre 643.000 ettari in pianura, 94.000 in collina e quasi 63.000 in montagna, questi ultimi corrispondono alle aree della Lessinia, uniche zone montane di tutta Europa designate come vulnerabili, su esplicita richiesta della Commissione europea giunta con la procedura di messa in mora dell'Italia n. 2163/2006. Le Zone Vulnerabili ai Nitrati, così designate interessano una parte degli 11 bacini idrografici del Veneto già individuati ai sensi della L. 183/1989 (abrogata e integrata nel D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.) in bacini di rilievo nazionale, interregionale e regionale.

Il "Quarto Programma d'Azione per le Zone Vulnerabili ai nitrati di origine agricola" rappresenta un sistema di azioni volto a proteggere le zone vulnerabili da qualunque possibile inquinamento potenzialmente provocabile dai nitrati di origine agricola utilizzati in agricoltura, a limitare l'applicazione al suolo dei fertilizzanti azotati sulla base dell'equilibrio tra fabbisogno e apporti, nonché a promuovere strategie di gestione integrata degli effluenti zootecnici, ottimizzare l'efficienza della concimazione delle colture agricole nel rispetto dell'ambiente e della salute umana. Senza il "Programma di Azione (PdA)" si potrebbe configurare uno scenario caratterizzato dall'assenza di norme a scala regionale volte a considerare e interpretare le specificità del territorio vulnerabile e della specifica realtà agro-zootecnica del Veneto ivi operative. Subentrerebbe, quindi, il DM 25/02/2016, che lascerebbe non completamente determinati diversi aspetti operativi, determinando conseguentemente una minore applicabilità delle misure volte al controllo degli apporti di nitrati mediante le sostanze a fini fertilizzanti distribuite sulle coltivazioni, calibrata in funzione delle puntuali necessità delle colture.

Nell'ambito del "Quarto Programma d'Azione per le Zone Vulnerabili ai nitrati di origine agricola", viene sostanzialmente confermato l'impianto regolamentare e amministrativo applicato per il periodo 2016-2019, tenendo conto anche dei nuovi aggiornamenti normativi.

Sono pertanto inseriti, nell'ambito delle procedure connesse alle misure di salvaguardia del nuovo Programma, i criteri attuativi e le indicazioni procedurali necessari alla predisposizione del Piano di Utilizzazione Agronomica, PUA, annuale per le Zone Vulnerabili e per le Zone Ordinarie, nonché la compilazione del "Registro delle concimazioni".

Il PdA, come evidenziato nell'Allegato A al Decreto n. 112 del 28/06/2019, individua le misure di tutela ambientale finalizzate alla riduzione delle perdite di composti azotati di origine agricola verso le acque superficiali e sotterranee nelle Zone designate come Vulnerabili ai Nitrati di origine agricola, perseguendo gli obiettivi generali di:

- a) proteggere e risanare le zone vulnerabili dall'inquinamento provocato da nitrati di origine agricola, con particolare riguardo alla salvaguardia di quelle destinate al consumo umano;
- b) limitare l'applicazione al suolo dei fertilizzanti azotati sulla base dell'equilibrio tra il fabbisogno prevedibile di azoto delle colture e l'apporto alle colture di azoto



proveniente dal suolo e dalla fertilizzazione, in coerenza anche con il CBPA all'articolo 92 del D.Lgs. n. 152 del 2006;

c) promuovere strategie di gestione integrata degli effluenti zootecnici per il riequilibrio del rapporto agricoltura-ambiente, tra cui l'adozione di modalità di allevamento e di alimentazione degli animali finalizzate a contenere, già nella fase di produzione, le escrezioni di azoto;

d) ottimizzare l'efficienza della concimazione distribuendo l'azoto durante le fasi colturali in cui l'esigenza delle colture è maggiore e frazionando il quantitativo in più distribuzioni.

Nello specifico, secondo quanto puntualmente evidenziato nell'Allegato A al Decreto n. 112 del 28/06/2019 e con riferimento all'ambito di applicazione del PdA, *"Per il raggiungimento dei suddetti obiettivi nel territorio delle Zone designate Vulnerabili ai Nitrati, il Programma disciplina le modalità di gestione e di utilizzazione agronomica dei fertilizzanti azotati rappresentati da:*

- *effluenti zootecnici;*
- *effluenti zootecnici sottoposti a trattamento, anche in miscela con materiali di origine vegetale, nel caso dei trattamenti di digestione anaerobica, e da altri digestati contenenti sottoprodotti agroindustriali ai sensi dell'art. 184 bis del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.;*
- *ammendanti compostati di cui al D.Lgs. 75/2010, limitatamente all'AC verde e all'AC misto;*
- *concimi di sintesi chimica."*

Secondo quanto indicato nella documentazione esaminata, "Allegato A" e "Allegato B" al Decreto n. 112 del 28/06/2019, l'utilizzo degli ammendanti compostati di cui al D.Lgs. 75/2010 è limitato all' "Ammendante Compostato verde" (ottenuto da scarti di manutenzione del verde ornamentale, da altri materiale vegetali, da residui delle colture e da altri rifiuti di origine vegetale) e all' "Ammendante Compostato misto" (prodotto, oltre che dai materiali usati per l'ammendante compostato verde, anche dall'umido proveniente da raccolta differenziata, dal digestato, da rifiuti di origine animale e da liquami zootecnici, da rifiuti dell'attività agroindustriale, della lavorazione del legno e del tessile non trattati, da rifiuti in plastica compostabile certificata - UNI EN 13432:2002), non evidenziando, esplicitamente, la possibilità dell'utilizzo di altri ammendanti oltre a quelli puntualmente richiamati. Sempre l'Allegato A al Decreto n. 112 del 28/06/2019 evidenzia che, "(...) le disposizioni contenute nel Programma d'Azione non contengono procedure relative all'utilizzo agronomico di materiali recuperati, come è per il caso dei sottoprodotti dei processi enologici (fecce e vinacce), dei reflui oleari (acque di vegetazione e sansse umide) e di altri materiali il cui uso fa riferimento ad altre norme comunitarie, come la direttiva 86/278/CEE del Consiglio, del 12 giugno 1986, concernente la protezione dell'ambiente, in particolare del suolo, nell'utilizzazione dei fanghi di depurazione in agricoltura". Si ricorda, meramente a titolo generale, come l'utilizzazione dei fanghi di depurazione in agricoltura è regolamentata dalla Direttiva 86/278/CEE del Consiglio del 12 giugno 1986, concernente la protezione dell'ambiente, in particolare del suolo, nell'utilizzazione dei fanghi di depurazione in agricoltura e dal D.Lgs. 27 gennaio 1992, n. 99, recante "Attuazione della direttiva 86/278/CEE concernente la protezione dell'ambiente, in particolare del suolo, nell'utilizzazione dei fanghi di depurazione in agricoltura".

Come recentemente evidenziato nella sentenza n. 5920 del 28/08/2019 della IV[°] Sez. del Consiglio di Stato, in caso di utilizzo in agricoltura di fanghi di depurazione di acque reflue urbane, le disposizioni di cui al D.Lgs. 99/1992 non esauriscono la disciplina applicabile, ma è altresì necessario fare riferimento anche ai valori soglia di concentrazione di cui alla tabella 1, colonna A, dell'allegato 5 alla parte IV del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.



La non prevista inclusione dell' "Ammendante compostato con fanghi" nell'ambito di applicazione nelle Zone designate Vulnerabili ai Nitrati dei fertilizzanti azotati, ai sensi dell'Allegato A al Decreto n. 112 del 28/06/2019, richiama l'assunzione secondo la quale le disposizioni contenute nel "Quarto Programma d'Azione per le Zone Vulnerabili ai nitrati di origine agricola" non contengono procedure relative all'utilizzo agronomico di materiali recuperati e di altri materiali il cui uso fa riferimento ad altre norme comunitarie, quale la direttiva 86/278/CEE del Consiglio concernente la protezione dell'ambiente, in particolare del suolo, nell'utilizzazione dei fanghi di depurazione in agricoltura.

Gli obiettivi generali del "Quarto Programma d'Azione per le Zone Vulnerabili ai nitrati di origine agricola", consistono nella protezione e risanamento delle acque dall'inquinamento da nitrati di origine agricola; nella limitazione dell'applicazione al suolo dei fertilizzanti azotati, quali gli effluenti di allevamento, i digestati di tipo agro-zootecnico e agroindustriale e i concimi di sintesi chimica, in ragione dell'equilibrio tra gli apporti necessari e i fabbisogni nutrizionali delle colture agrarie; nella promozione delle strategie di gestione integrata degli effluenti zootecnici per il riequilibrio del rapporto agricoltura-ambiente, tra cui l'adozione di modalità di allevamento e di alimentazione degli animali finalizzate a contenere, già nella fase di produzione, le escrezioni di azoto e nell'ottimizzazione dell'efficienza della concimazione con la distribuzione dell'azoto durante le fasi colturali in cui l'esigenza delle colture è maggiore e il frazionamento del quantitativo in più soluzioni.

Complessivamente, il Programma mira a favorire il potenziale incremento degli stock di carbonio organico presenti nel suolo contribuendo, nel contempo, alla limitazione delle emissioni di gas a effetto serra, per la necessità di rispettare gli obblighi di distribuzione omogenea degli effluenti con modalità a ridotte emissioni. Inoltre, le misure di gestione degli effluenti zootecnici individuate dal "Quarto Programma d'Azione per le Zone Vulnerabili ai nitrati di origine agricola del Veneto – Periodo 2020 – 2023", sono complessivamente coerenti con il rispetto delle norme igienico-sanitarie, urbanistiche e di tutela ambientale.

Dall'analisi del Rapporto Ambientale Preliminare si evidenzia la necessità che in fase di redazione del Rapporto Ambientale, pur sostanzialmente condividendo la complessiva articolazione generale proposta, alcuni contenuti siano sviluppati con particolare attenzione ed esaustiva articolazione, al fine di rendere maggiormente aderente alla complessa stratificazione settoriale e all'interdisciplinarietà degli obiettivi e delle finalità generali, i contenuti del "Quarto Programma d'Azione per le Zone Vulnerabili ai nitrati di origine agricola".

VISTE

la Direttiva 2001/42/CE;
il Decreto legislativo n. 152 del 2006 e s.m.i.;
la Legge regionale n. 11 del 2004;
la legge regionale n. 4 del 2008;
la deliberazione di Giunta regionale n. 791 del 2009.

**TUTTO CIÒ CONSIDERATO
LA COMMISSIONE REGIONALE VAS
ESPRIME I SEGUENTI INDIRIZZI E PRESCRIZIONI**

In sede di redazione del Rapporto Ambientale si dovrà ottemperare alle seguenti prescrizioni:

1. deve emergere con chiarezza il ruolo della VAS durante la fase di elaborazione del Programma in ordine all'individuazione degli eventuali scostamenti delle dinamiche in atto rispetto alle previsioni del "Documento Preliminare – Allegato A al Decreto n. 112 del



28/06/2019", fornendo indicazioni circa le possibili alternative quali esiti del pubblico confronto e degli approfondimenti conoscitivi;

2. dovranno essere attentamente considerate e valutate le indicazioni, prescrizioni, raccomandazioni poste nei pareri delle Autorità Ambientali consultate, anche con riferimento a possibili integrazioni e approfondimenti tecnici riferibili agli allegati A e B al Decreto n. 112 del 28/06/2019;
3. dovrà essere posta particolare attenzione alla descrizione e valutazione con riferimento alle tipologie di fertilizzanti azotati considerati nell'utilizzazione agronomica nelle aree sottoposte ai dettami del "Quarto Programma d'Azione per le Zone Vulnerabili ai nitrati di origine agricola del Veneto – Periodo 2020 – 2023" che, stante quanto indicato nell'Allegato A al Decreto n. 112 del 28/06/2019, sono rappresentati da: effluenti zootecnici; effluenti zootecnici sottoposti a trattamento, anche in miscela con materiali di origine vegetale, nel caso dei trattamenti di digestione anaerobica, e da altri digestati contenenti sottoprodotti agroindustriali ai sensi dell'articolo 184 bis del D.Lgs. n. 152/2006; ammendanti compostati di cui al D.Lgs. 75/2010, limitatamente all'AC verde e all'AC misto e concimi di sintesi chimica;
4. dovrà essere sviluppata in maniera esaustiva l'illustrazione degli obiettivi e dei contenuti del Programma;
5. dovranno essere individuate le azioni finalizzate al raggiungimento degli obiettivi indicati nel Documento Preliminare;
6. dovrà essere descritta l'eventuale evoluzione dello stato dell'ambiente in assenza degli effetti generati dall'attuazione delle azioni del "Quarto Programma d'Azione per le Zone Vulnerabili ai nitrati di origine agricola del Veneto – Periodo 2020 – 2023" e la relativa definizione degli eventuali scenari alternativi;
7. dovranno essere utilizzati dati di *input* aggiornati per la definizione dello stato attuale delle singole matrici considerate e quindi per la corretta definizione dello stato dell'ambiente e dell'evoluzione a seguito degli effetti generati dal Programma;
8. dovrà essere adeguatamente sviluppata anche la matrice beni paesaggistici e culturali, con particolare attenzione anche agli effetti che le azioni del Programma potrebbero avere nei confronti dei beni paesaggistici e culturali tutelati ai sensi della parte III del D.Lgs. 42/2004;
9. dovranno essere utilizzate per i confronti e conseguenti valutazioni, serie e trend evolutivi paragonabili e cioè relativi a serie temporali simili, significative e confrontabili, qualora necessarie per la definizione dello stato e dell'evoluzione delle singole matrici ambientali, paesaggistiche e antropiche considerate;
10. dovranno essere aggiornati i riferimenti normativi, con particolare attenzione ai Decreti nazionali di recepimento delle Direttive europee, anche in considerazione della continua evoluzione della normativa vigente;
11. dovrà essere adeguatamente sviluppato il paragrafo relativo alla verifica della coerenza esterna in considerazione della tipologia e interdisciplinarietà del Programma, con particolare attenzione ai specifici piani di settore, piani di azione, strategie nazionali e regolamenti comunitari;
12. dovrà essere adeguatamente sviluppata la trattazione relativamente alle misure previste per impedire, ridurre o comunque compensare gli eventuali impatti significativi sulle matrici ambientali, paesaggistiche e antropiche considerate;
13. il piano di monitoraggio dovrà essere sviluppato anche integrandolo con gli obiettivi posti dalle diverse strategie nazionali, anche in recepimento di Piani, Programmi e azioni, anche Comunitarie e che potrebbero interagire con quanto previsto dal Programma in oggetto quali, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo e che dovranno anche essere considerati nella precedentemente richiamata verifica della coerenza esterna: la "Strategia Nazionale per lo Sviluppo Sostenibile", il "Programma Nazionale di Controllo dell'Inquinamento Atmosferico", il "Piano Nazionale Integrato Energia e Clima", il "Piano Nazionale di Adattamento ai cambiamenti Climatici", ... Inoltre, gli obiettivi del Programma dovranno essere monitorati anche con riferimento agli obiettivi previsti dalla Direttiva



2000/60/CE in quanto l'evoluzione del trend dei nitrati nelle acque è funzionale anche all'attuazione della "Direttiva Quadro Acque";

14. il Rapporto Ambientale dovrà contenere le informazioni di cui all'allegato VI – Parte Seconda – D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. ed essere redatto secondo le indicazioni contenute nell'art. 13 del medesimo Decreto.

Il Presidente
della Commissione Regionale VAS
(Direttore della Direzione Supporto Giuridico Amministrativo e Contenzioso)

Dott. Luigi Masia

Il presente parere è controfirmato anche dal Direttore dell'Unità Organizzativa Commissioni VAS VINCA quale responsabile del procedimento amministrativo

Il Direttore di UO
Commissioni VAS VInCA
Dott. Geol. Corrado Soccorso

Il presente parere si compone di n. 6 pagine